

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno DODICI del mese di OTTOBRE anno DUEMILADICIASSETTE (2017) presso la sede operativa del Consorzio Giardino Alpinia c/o la Unione Montana del Cusio Mottarone in Omegna Via De Angeli 35/A

TRA

- DELSIGNORE dott. MARCO LUIGI, nato a Verbania il 15/12/1969, (C.F.: DLS-MCL-69T15-L746B Segretario del Consorzio Gestione Giardino Alpinia, intervenuto in forza della Determina n° 20 del 12/10/2017, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta codice fiscale n. 90000170036;

E

- MAFFIOLI FLAVIO nato a Premosello Chiovenda il 05/02/1958 (C.F.: MFF-FLV-58B05-H037Y) residente a Omegna (VB) Via Varallo 69, ((C.I. n° AJ8599235 rilasciata dal Comune di Omegna in data 22/07/2009) il quale interviene nella sua qualità di titolare dell'Impresa MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) Via Fiumetta 8/A (C.F. MFF-FLV-58B05-H037Y Partita I.V.A.: 00570770032);

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Il CONSORZIO GESTIONE GIARDINO ALPINIA, a mezzo come sopra, conferisce, a seguito di procedura negoziata senza previo pubblicazione di bando di gara, così come deliberato con Determina n° 20 del 12/10/2017 all'Impresa **MAFFIOLI FLAVIO** di Omegna (VB) Via Fiumetta 8/A (C.F. MFF-FLV-58B05-H037Y Partita I.V.A.: 00570770032), che accetta a mezzo come sopra, i lavori di "L.R. 18/84 Interventi di manutenzione e sistemazione barriere viabilità interna al Giardino Botanico Alpinia", alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

ARTICOLO 2

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a €. **6.348,38** (ribasso del **4%** sull'importo a base di gara di €. 5.721,42 e quindi per un importo di €. 5.492,56, salvo liquidazione finale. Importo IVA 22% compresa, di € 6.700,92

ARTICOLO 3

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio della Direzione Lavori che avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente, e ciò senza che l'impresa possa accampare diritto a speciale compenso.

In quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno essere delle migliori qualità, siano essi di cava che provenienti dalle industrie, e il Direttore, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'impiego ove li riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare dal cantiere.

L'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, e sostenere tutte le spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente contratto.

Nel prezzo si intendono enumerati tutti i costi della sicurezza ex D.Lgs. 494/96.

ARTICOLO 4

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ARTICOLO 5

L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, il saldo avverrà a lavori ultimati e collaudati sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori.

Il contratto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.

ARTICOLO 6

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, l'impresa sarà soggetta ad una penale di uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Inoltre, entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'impresa dovrà avere anche sgomberato le aree di pertinenza e le aree circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà.

L'importo della penale sarà inserito in contabilità e dedotto dell'importo del contratto.

L'amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori, a rischio del cottimista, oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente contratto, qualora il cottimista medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra stipulati nel modo indicato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207, Polizza R.C.T. N° 2016032266714 emessa dalla Reale Mutua Agenzia di Verbania Ossola con decorrenza 30/11/2016.

ARTICOLO 8

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n° 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 9

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ARTICOLO 10

E' fatto obbligo all'impresa di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli.

L'impresa è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:

1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
2. porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;

3. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro o in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose,
4. a rispettare le seguenti condizioni:
 - ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
 - giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l'impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferitisi dovrà comunicare all'amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti.
Resta sempre a totale carico dell'impresa, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione del Consorzio e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

PIANO DI SICUREZZA: Anche nel rispetto della D.Lgs. 494/96 e s.m.i., l'impresa è tenuta, alla predisposizione di un "Piano di Sicurezza Sostitutivo".

ARTICOLO 11

Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

ARTICOLO 12

Le parti danno atto che a carico dell'impresa e degli altri soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 08/08/1994 n. 490, non sussistono le misure ostative di cui allo stesso D.Lgs. 490/94 e successive integrazioni.

ARTICOLO 13

Tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A. e conseguenziali sono a carico dell'APPALTATORE, che dichiara fin da ora di accettarle.

ARTICOLO 14

La definizione delle controversie che insorgessero fra l'Ente ed Appaltatore saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'APPALTATORE non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 15

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Ente e l'Aggiudicatario dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio

L'Impresa